

ATTO N. DD 1598

DEL 12/04/2021

Rep. di struttura DD-UA2 N. 87

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'
DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI**

OGGETTO: COMUNE DI REANO – VARIANTE PARZIALE N. 2 AL P.R.G.C. VIGENTE – PRONUNCIAMENTO DI INCOMPATIBILITA' CON OSSERVAZIONI

Premesso che per il **Comune di Reano** la **strumentazione urbanistica** risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 16-13466 del 08/03/2010;
 - ha approvato, con la deliberazione di C.C. n. 19 del 29/07/2016 la Variante parziale n. 1 al P.R.G.C., ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;
 - ha adottato, con deliberazione C.C. n. 24 del 13 novembre 2020, il progetto preliminare della Variante parziale n. 2 al P.R.G.C. vigente, ai sensi articolo 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., trasmesso a mezzo PEC alla Città Metropolitana con Nota prot. n. 516 del 31/03/2021 (ns. prot. n. 37318–37381–37375–37425–37424 stessa data), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento, come previsto dal citato articolo della L.U.R.;
- (Prat. n. VP-06/2021);

i **dati socio-economici e territoriali** che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 832 abitanti nel 1971, 1.120 abitanti nel 1981, 1.347 abitanti nel 1991, 1.437 abitanti nel 2001 e 1.689 abitanti al 2011, dati che denotano un costante incremento;
- superficie territoriale di 667 ettari interamente collinari. La conformazione fisico-morfologica evidenzia 125 ettari con pendenze inferiori al 5%, 450 ettari con pendenze comprese tra il 5% ed il 25% (circa 68% del territorio comunale) e 92 ettari con pendenze superiori al 25%;
- presenza di 161 ettari appartenenti alla II^a classe di capacità d'uso dei suoli fertili ai fini agricoli e 393 ettari ricoperti da aree boscate, circa il 59% del territorio comunale;
- compreso nella Zona omogenea 2 della Città Metropolitana di Torino denominata "AMT OVEST", costituita da 14 Comuni, come definito dalla deliberazione della Conferenza Metropolitana prot. n. 11258/2015 del 14/04/2015 (ai sensi del comma 11, lettera c), articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56);
- compreso nell'Ambito 16 di approfondimento sovra-comunale "Val Sangone", che costituisce, ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del PTC2, la prima articolazione del territorio metropolitano per coordinare le politiche a scala sovra-comunale ("a) Infrastrutture; b) Sistema degli insediamenti – processi di sviluppo

dei poli industriali/commerciali; c) Sistemi di diffusione urbana,; d) Livelli di servizio di centralità di livello superiore; e) Programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani; f) Quadro del dissesto idrogeologico....” (Cfr. comma 8 art. 9 delle N.d.A. del PTC2);

- insediamenti residenziali: non è compreso negli ambiti di diffusione urbana come definiti dall’art. 22 delle N.d.A. PTC2 e non è classificato tra i comuni con un’emergenza abitativa sociale come definito dall’art. 23 delle N.d.A. PTC2;
- sistema economico-produttivo: non sono presenti ambiti produttivi di I[^] o II[^] livello” come riconosciuti dall’art. 24 N.d.A. PTC2;
- infrastrutture viarie e per la mobilità:
 - è attraversato dalle Strade Provinciali n. 184 di *Villarbasse* e n. 185 di *Buttigliera Alta*;
 - è attraversato da 4.2 km di piste ciclabili;
 - è interessato dal progetto di viabilità 100.1 di cui alla tavola 4.3 del PTC2;
- assetto idrogeologico del territorio: i dati sul dissesto idrogeologico individuano 7,6 ettari di frane areali;
- tutela paesaggistica e ambientale:
 - aree protette nazionali/regionali istituite e SIR-SIP “*Rete Natura 2000*”, aventi un’estensione di circa 193 ettari;
 - aree a vincolo paesaggistico ambientale con una superficie di circa 239 ettari;
 - aree proposte per la tutela paesaggistico ambientale con un’estensione di circa 357 ettari;
- secondo la riclassificazione sismica, ai sensi della D.G.R. 30 dicembre 2019, n. 6-887, il Comune è in zona **3**;

preso atto che il Comune di Reano è adeguato al P.A.I. (Piano per l’Assetto Idrogeologico);

preso inoltre atto delle motivazioni che hanno indotto l’Amministrazione comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 24 del 13/11/2020 di adozione della Variante parziale in questione;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale sopraccitato, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, comprensivi della Verifica di compatibilità acustica, è finalizzato ad apportare le seguenti modifiche al PRGC vigente, di seguito sintetizzate:

- A1 - “*Strada comunale da Reano ad Avigliana: individuazione di nuovo ambito di completamento (R 30) all’interno di lotto di pertinenza di edificio in area residenziale consolidata ambientale (r1.14)*” (Cfr. pag. 44 della Relazione Illustrativa) con aumento della C.I.R.T. di n. 3 abitanti;
- A2 - “*Strada comunale delle Vigne: Individuazione di nuovo ambito di completamento (R 31) all’interno di lotto inedito compreso in area residenziale consolidata semipermeabile (r 2.47) e tangentearea verde in progetto Sr 15*” (Cfr. pag. 45 della Relazione Illustrativa) con aumento della C.I.R.T. di n. 3 abitanti e riduzione degli standard alla residenza di 267 mq;
- A3 - “*Individuazione di nuovo ambito di completamento (R 32) all’interno di area agricola interclusa, per realizzazione di strada di collegamento tra la via Regione Garrone e la via della Nombarda*” (Cfr. pag. 47 della Relazione Illustrativa) con riconoscimento di una nuova area a Servizi alla residenza *Sr30* di 506 mq e aumento della C.I.R.T. di n. 6 abitanti;
- A4 - “*Individuazione di nuovo ambito di completamento (R 33) in regione Rivale, ai margini di strada vicinale della Marsera, su area individuata dal PRGC a coltivazioni erbacee*” (Cfr. pag. 49 della Relazione Illustrativa) con aumento della C.I.R.T. di n. 4 abitanti (**incompatibile con le prescrizioni che esigono attuazione di cui alle lettera b) - e) comma 1, art. 15 e il comma 3 art. 21 delle N.d.A. del PTC2**);

- B1 - *“Strada Vaietto: suddivisione in quattro distinti SUE (R 16.a - R 16.b - R 16.c - R16.d) dell’area di residenziale di nuovo impianto R 16 senza modifica della superficie territoriale complessiva e della capacità insediativa totale.”* (Cfr. pag. 53 della Relazione Illustrativa);
- B2 - *“Via Maria Vittoria - via della Parrocchia: scorporo delle aree Sr 7 ed Sr 8 dal SUE dell’area RA1 senza modifica della superficie fondiaria e della capacità insediativa totale.”* (Cfr. pag. 55 della Relazione Illustrativa);
- C1 - *“Via Pianoli - via Vaietto: Riclassificazione dell’area di nuovo impianto residenziale R15 ad area agricola a coltivazioni erbacee”* (Cfr. pag. 59 della Relazione Illustrativa) con stralcio della C.I.R.T. di n. 15 abitanti e riduzione degli standard alla residenza di 414 mq;
- C2 - *“La Madonnina - Strada vicinale Valgrana: Riclassificazione dell’area di nuovo impianto residenziale R3 ad area agricola a coltivazioni erbacee”* (Cfr. pag. 61 della Relazione Illustrativa) con stralcio di n. 4 abitanti dalla C.I.R.T.;
- C3 - *“Via della Nombarda: riclassificazione dell’ area residenziale di completamento R27 ad area consolidata ambientale”* (Cfr. pag. 63 della Relazione Illustrativa) con stralcio di n. 3 abitanti dalla C.I.R.T.;
- D1 - *“Riduzione del diametro della rotonda in progetto posta all’incrocio tra via Roma (S.P. n. 184) e via Pianoli”* (Cfr. pag. 67 della Relazione Illustrativa);
- D2 - *“Rivisitazione del tracciato della nuova strada in progetto tra la via Vaietto e la strada comunale delle Vigne, inglobando il sedime della via Don Savio, e spostamento della rotonda in progetto”* (Cfr. pag. 69 della Relazione Illustrativa);
- D3 - *“Riclassificazione di porzione del lotto di area agricola a nord dell’area R1 a verde privato di tutela”* (Cfr. pag. 71 della Relazione Illustrativa);
- D4 - *“Incremento della capacità insediativa dell’area di nuovo impianto residenziale R13”* (Cfr. pag. 73 della Relazione Illustrativa) con aumento della C.I.R.T. di n. 4 abitanti;
- E1 – per individuare le aree agricole di tutela ambientale e ridefinirle in modo univoco è stata integrata la nota 59bis del comma 5 dell’art. 34 delle N.d.A. del PRG;
- E2 – aggiornamento del testo normativo del Piano al nuovo Regolamento Edilizio Comunale Tipo approvato con D.C.C. n. 29/06/2018, coordinato al Regolamento Edilizio Tipo Regionale (approvato con DCR n. DCR n. 347-45856 del 28/11/2017), limitatamente ad alcuni articoli normativi per riallineare gli stessi dal vecchio Regolamento al nuovo Regolamento edilizio;
- E3 – l’Amministrazione intende coordinare l’art. 41 “sottotetti” delle N.d.A. del Piano all’art. 25 del Regolamento Edilizio;

preso atto che per quanto attiene la Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, l’Amministrazione comunale ha deciso di avviare il procedimento integrato “in maniera contestuale”, accompagnando il progetto preliminare della Variante parziale al PRGC con l’elaborato denominato *“Documento Tecnico di Verifica di assoggettabilità a V.A.S.”*, acquisito dalla Direzione *“Unità Speciale VAS, VIA, AIA”* del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana quale Soggetto con Competenze Ambientali (SCA);

visto il parere della Direzione Coordinamento Viabilità - Viabilità 1 a firma del Dirigente Ing. Matteo Tizzani prot. n. 39071 del 07/04/2021 inerente l’intervento di cui alla Scheda D1;

dato atto che, ai sensi dell’articolo 17, comma 7 della L.R. 56/1977 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la Deliberazione C.C. n. 24 del 13/11/2020 di adozione del progetto preliminare della Variante parziale in

oggetto al P.R.G.C. vigente:

- “... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale ...”;
- contiene il prospetto numerico che evidenzia “... la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...”;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 14/05/2021;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'articolo 17, L.R. n. 56/1977 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;

vista la L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 “*Tutela ed uso del suolo*”, modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 7 dell'articolo 17, in cui è specificato che: “... contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati...”;

dato atto che la Città Metropolitana di Torino può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. n. 56/1977, così come modificato dalla L.R. n. 3 del 25/03/2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 “*Misure di salvaguardia e loro applicazione*”; comma 5, articolo 26 “*Settore agroforestale*”; commi 1 e 3 articolo 39 “*Corridoi riservati ad infrastrutture*”; articolo 40 “*Area speciale di C.so Marche*”; comma 2, articolo 50 “*Difesa del Suolo*”;

Visti:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata

legge;

- che alla Città Metropolitana di Torino compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni ed in particolare: "Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento." (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
- lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrato in vigore il 1 giugno 2015;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e l'art. 45 dello Statuto Metropolitan, con i quali si assegna la competenza all'adozione del presente provvedimento al Dirigente;
- il Decreto del ViceSindaco n. 454-12570/2019 dell'20/11/2019 con il quale si "dispone che la formulazione di giudizi in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, espressi ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., dalla Città Metropolitana su atti concernenti nuovi Piani regolatori e loro Varianti è in capo: - alla Direzione, competente in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, in caso di pronuncia di compatibilità o di incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento";

DETERMINA

1. **che**, ai sensi dell'articolo 17 comma 7 della L.R. n. 56/1977 così come modificato con L.R. n. 3 del 25/03/2013, **il progetto preliminare della Variante parziale n. 2** al P.R.G.C. vigente del Comune di Reano, adottato con deliberazione C.C. n. 24 del 13/11/2021, **presenta delle incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 e con i progetti sovracomunali, pur non ponendosi in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del P.T.C. immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*", in particolare:
 - Scheda A4 – l'area residenziale di nuovo impianto R33, compresa in un ambito di particolare pregio paesaggistico e ambientale proposto dal PTC2, è inserita in un contesto urbanistico sfrangiato che con la nuova previsione viene ulteriormente peggiorato. Si osservano la presenza di due lotti interclusi il primo tra le aree r1.47 e r1.48 e il secondo tra l'area r1.48 e la nuova viabilità che opportunamente utilizzati, avrebbero migliorato l'impianto urbanistico presente in quella parte del territorio comunale (Vedi: Allegato n. 1 - Estratto Scheda A4 – Relazione Illustrativa Modifiche Cartografiche e Normative). La scelta peggiorativa dal punto di vista urbanistico è incompatibile con le **prescrizioni che esigono attuazione** delle N.d.A. del PTC2 e in particolare alle lettere b) ed e), comma 1 art. 15, in cui è citato: "..... *Gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti,.....assumono l'obiettivo strategico e generale del contenimento del consumo del suolo e dello sprawling, e privilegiano*

*pertanto, per rispondere al fabbisogno insediativo, gli interventi di riqualificazione e riordino del tessuto urbano esistente perseguendo l'obiettivo di qualità edilizia ed urbanistica,..... A tale fine:b) prevedono interventi di rafforzamento della struttura urbana con la necessaria dotazione di servizi;..... e) perseguono l'obiettivo di realizzare forme compatte degli insediamenti e impedire l'uso del suolo libero” e al comma 3 art. 21: “.....Gli strumenti urbanistici generali e le relative varianti..... escludono nuove edificazioni, che non siano costituite da interventi di completamento idonei a compattare e riqualificare l'assetto urbanistico esistente, nelle aree edificate a sviluppo lineare e nelle aree in cui l'edificazione e l'urbanizzazione risultano sfrangiate.....”, motivo per il quale **si chiede di stralciare la previsione della nuova area residenziale contraddistinta dall'acronimo R33;***

2. **che** rispetto al progetto preliminare della Variante parziale al P.R.G.C. vigente (ai sensi dell'art. 17 L.R. 56/77) adottato dal Comune di Reano, vengono formulate le seguenti osservazione:
- richiamando il comma 7 art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., in cui è citato: *"la deliberazione di adozione della Variante contiene.....un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente,*", si evidenzia che la C.I.R.T. del PRGC vigente è il risultato finale delle modifiche approvate con Varianti strutturali o parziali in diminuzione o in aumento (per le V. parziali l'aumento è consentito nei limiti di cui alla lettera e) comma 5 art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.), nel caso in specie, avendo ridotto la CIRT di 14 abitanti con la Variante parziale n. 1 e proposto la riduzione di 2 abitanti con la presente Variante parziale, la nuova C.I.R.T. dovrà essere opportunamente decurtata di 16 abitanti. Pertanto si chiede di rettificare/adequare la Tabella *"Variazioni parametriche definite dalla sommatoria delle Varianti parziali"* presente nell'Atto di adozione, indicando correttamente la C.I.R.T. del Piano vigente e si chiede anche di aggiornare le soglie (in aumento o in riduzione) degli standard alla residenza che sono proporzionali alla C.I.R.T. vigente e consentono di definire i limiti di operatività sugli standard con le Varianti parziali, quelli attualmente indicati non risultano corretti. Preso atto di quanto sopra riportato si chiede di sanare tali carenze nella deliberazione di approvazione del progetto definitivo;
 - come riportato al successivo punto 3, quanto sopra evidenziato comporta l'applicazione del comma 7 art. 17, della L.R. 56/77, in cui è citato: *"se la....città metropolitana....ha espresso osservazioni in merito alla classificazione della variante o al rispetto dei parametri di cui al comma 6, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla città metropolitana oppure essere corredata del definitivo parere favorevole....della città metropolitana";*
 - in riferimento alla verifica di coerenza con il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), si richiama quanto previsto al comma 8 art. 11 della Decreto del Presidente della giunta regionale n. 4/R del 22 marzo 2019, in cui è citato: *"..... lo stesso MIBAC è altresì obbligatoriamente consultato per le altre tipologia di variante qualora le previsioni della variante stessa ricadano su un'area o su un immobile sottoposto a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 134 del codice. Nell'ambito del processo di Valutazione ambientale strategica il MiBAC si esprime in merito alle previsioni dello strumento urbanistico con riferimento al Ppr e ogni altro aspetto relativo alla tutela del paesaggio, anche sulla base della relazione predisposta dal Comune circa il rispetto delle previsioni della propria variante con il Ppr...."*, ed inoltre quanto segnalato al punto 3 dell'allegato B, in cui è citato: *"Gli elaborati relativi alle altre tipologie di variante sono inviati al MiBAC (Segretariato regionale per il Piemonte e Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio competente per territorio) in qualità di soggetto con competenza ambientale nell'ambito del processo di Valutazione ambientale strategica, unicamente se la variante interessa beni paesaggistici."*. Pertanto, osservando che l'intervento rappresentato con la scheda A1 è interessato dal *"vincolo paesaggistico ambientale ai sensi del D.Lgs 42/2004 e s.m.i."* (Cfr. PTC2) e gli interventi rappresentati con le Schede A2 - A4 sono interessati dall' *"area di particolare pregio paesaggistico e ambientale proposta dal PTC2"*, renderebbe opportuno sulla scorta di quanto

sopra detto, se non si è già provveduto, inoltrare la suddetta Variante, comprensiva della verifica di coerenza con il PPR, al MiBAC;

- Scheda A1 / A2 – la previsione di due nuove aree residenziali (R30 e R31), a discapito delle aree residenziali consolidate r1.14 e r2.47, rende necessario aggiornare anche le Tabelle di sintesi di questi ultimi ambiti, integrando la Variante con quelle vigente e in variante;
- Scheda A3 – contestualmente al riconoscimento del nuovo ambito residenziale R32 si osserva, dagli estratti della cartografia del P.R.G.C. in variante e vigente che viene ampliato anche l'ambito r2.29 "aree consolidate semipermeabili", pertanto sarebbe opportuno integrare la Variante urbanistica con la Tabella di sintesi vigente e in variante dell'area r2.29;
- Scheda B1 – considerato il frazionamento del SUE con quattro differenti Strumenti urbanistici esecutivi, si suggerisce a titolo di apporto collaborativo di vincolare l'attuazione delle attività edilizie alla presentazione di un progetto unitario con il quale definire le opere comuni, come i Servizi alla residenza e le opere di compensazione / mitigazione;
- Scheda C2 – la previsione di stralciare l'area residenziale R3, a favore di un ambito destinato all'uso agricolo, compreso tra due viabilità comunali e l'area residenziale r1.9 "aree consolidate ambientali", crea un'area agricola interclusa, di limitata estensione che ne renderebbe difficile l'uso ai fini agricoli e genererebbe un vuoto urbanistico. In riferimento a quanto sopra esposto si propone, come per altro già attuato con questa Variante, di estendere l'ambito r1.9 o in subordine riconoscere un'area a verde privato. Nel caso si desse seguito alla prima ipotesi è opportuno integrare la Variante con la Tabella di sintesi delle aree consolidate vigente e in variante dell'area r1.9;
- Scheda C3 – lo stralcio dell'area residenziale di nuovo impianto R27 comporta una aumento della superficie dell'area "residenziale consolidata ambientale" r1.38 che dalla documentazione trasmessa non si evince, si rende pertanto necessario in fase di approvazione, integrare la Variante con la Tabella di sintesi vigente e in variante dell'ambito r1.38;
- Scheda D1 – la riduzione della dimensione della rotatoria posta all'intersezione tra la SP n. 184 di Villarbasse e via Pianoli, comporta l'aumento della superficie fondiaria dell'area residenziale di nuovo impianto R19 e dell'area consolidata ambientale r1.42, per cui si chiede, in fase di approvazione della Variante, di integrare le motivazioni dell'intervento della scheda D1 e aggiungere le Tabelle di sintesi vigente e in variante di entrambi gli ambiti R19 e r1.42. Inoltre, si osserva che gli estratti della cartografia vigente e in variante, si differenziano anche per lo stralcio dell'acronimo ASA4, non argomentato nella scheda D1, per questo si chiede di esporne le ragioni. Ad integrazione di quanto sopra descritto si allega, quale parte integrate e sostanziale, il contributo di natura prescrittivo della Direzione Coordinamento Viabilità - Viabilità 1 prot. n. 39071 dell'07/04/2021, inerente la modifica dell'intersezione a rotatoria sulla viabilità provinciale;
- Scheda D2 – la modifica del tracciato stradale, come si evince dagli estratti della cartografia del Piano vigente e in variante, comporta il conseguente aumento dell'area a Servizi Sr15, di cui non viene fatta menzione nella scheda e nella tabella "Variazioni parametriche definite dalla sommatoria delle Varianti parziali". Si chiede pertanto, prima di procedere all'approvazione della Variante, di integrare in tal senso gli Atti adottati;
- Scheda D4 – come attuato in altre schede è necessario aggiungere l'estratto della Tabella di sintesi con i dati quantitativi vigenti dell'ambito R13 ad integrazione di quelli in variante già presenti. Inoltre, considerato che con la presente modifica urbanistica si aumenta il numero degli abitanti e quindi il carico antropico, si chiede di integrare la Relazione Geologica con la relativa scheda, al fine di confermarne la compatibilità dell'aumento del carico antropico con la carta di sintesi e dell'utilizzazione urbanistica vigente;
- si ricorda che la "Variante parziale" è ad ogni effetto, sia formale sia sostanziale, una variante nel senso pieno del termine, poichè modifica la pianificazione comunale; deve perciò contenere, pur tenendo

conto della minore incidenza territoriale rispetto ad una "variante strutturale" ed al suo diverso e più semplice iter procedurale, specifici requisiti formali. In particolare si ricorda che gli elaborati di Variante devono essere sottoscritti dal Sindaco, dal Segretario Comunale, dal Responsabile del Procedimento e dai professionisti incaricati, anche nel caso di documenti informatizzati, garantendo la piena rispondenza tra gli atti pubblicati e quelli trasmessi agli Enti coinvolti nell'iter approvativo;

- la Direzione "Unità Speciale VAS, VIA, AIA" del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana in qualità di Soggetto con competenze ambientali e in ragione dei contenuti della Variante ha ritenuto di non esprimersi sulla Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S.. Trova pertanto attuazione, in caso di mancata espressione del parere, quanto previsto alla lettera j.1 "Procedimento integrato per l'approvazione delle Varianti parziali al PRG: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione "in maniera contestuale"", capitolo 2, della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016 - "In caso di silenzio l'iter procede";

3. **che**, alla luce delle osservazioni in merito al rispetto dei parametri di cui al comma 6 art. 17 della L.U.R., sopraccitata, trova applicazione quanto previsto dal comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77 che prevede "*se la....città metropolitana....ha espresso osservazioni in merito alla classificazione della variante o al rispetto dei parametri di cui al comma 6, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla città metropolitana oppure essere corredata del definitivo parere favorevole....della città metropolitana*";
4. **di trasmettere** al Comune di Reano la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 12/04/2021

IL DIRIGENTE (DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI)
Firmato digitalmente da Giannicola Marengo

ALLEGATO N. 1

CATEGORIA Nuove aree residenziali (R) - Area R 33

N.d.A. - Art. 21

Estratto cartografico: Tav. 3- CENTRO ABITATO - della Variante Parziale n. 2 - fuori scala



Estratto Scheda A4 – Relazione Illustrativa Modifiche Cartografiche e Normative -

Prot. n. 39071 T.12 C.06

trasmessa a mezzo DOQUI

Torino, 07/04/2021

Struttura mittente: UA3

Al DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA e
VIABILITA'

Direzione Territorio e Trasporti
Corso Inghilterra n. 7 – 10138 TORINO
Trasmisione Via Doqui

anticipata via mail a

nadio.turchetto@cittametropolitana.torino.it

p.c. DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA e
VIABILITA'

Direzione Viabilità 2
Corso Inghilterra n. 7 – 10138 TORINO
Trasmisione Via Doqui

Anticipata via mail a

elena.lanzarotti@cittametropolitana.torino.it

OGGETTO: Comune di Reano. Variante Parziale n. 2 ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i. Valutazione sulla Proposta Tecnica del Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 2 del P.R.G.C. vigente.
Trasmisione parere di competenza.

In riscontro all'email del 6 aprile c.a., per le osservazioni di competenza richieste per la procedura in oggetto, da formulare entro il giorno 20/04/2021,

analizzato l'allegato elaborato progettuale "Relazione illustrativa modifiche cartografiche e normative" ed in particolare l'intersezione a rotatoria prevista tra la S.P. 184 "di Villarbasse" e via Pianoli,

questa Direzione, rappresenta le seguenti considerazioni di natura pianificatoria e programmatoria da approfondire nel prosieguo dello sviluppo progettuale, più precisamente (figg. 1 e 2):

- l'intersezione a rotatoria posta al delimitare tra il centro abitato e l'extraurbano deve essere almeno del tipo "Compatto" e come tale conforme al Decreto del 19 aprile 2006 e s.m.i.

“Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali” emanato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.




Fig. 1 Intersezione a rotatoria P.R.G.C. Vigente

Fig. 2 Intersezione a rotatoria P.R.G.C. Vigente



Si precisa che in particolare la modifica dell'intersezione sopra richiamata e più in generale le aree oggetto di interventi urbanistici singoli, prossimi alla viabilità provinciale o confinanti con la stessa, che potrebbero avere effetti funzionali sulla stessa, **dovranno essere oggetto di separata e approfondita analisi** in sede di richiesta autorizzativa agli Uffici scriventi ai sensi del Codice della Strada, in attuazione degli strumenti urbanistici delle singole aree.

Quanto sopra evidenziato è stato valutato esclusivamente per quanto di competenza, a tal fine sono fatti salvi pareri o valutazioni diverse espressi dai servizi o enti territorialmente competenti.

Per maggiori informazioni di carattere tecnico ed amministrativo si prega di fare riferimento all'Arch. Roberto Falvo, funzionario di questa Direzione: tel. 011/8616124 – roberto.falvo@cittametropolitana.torino.it

Distinti saluti.

Il Dirigente

MT/fr

ing. Matteo TIZZANI
firmato digitalmente